

Prot. MOTTE N° 90

12 GEN 2026

- 1 -

DECRETO N° 6/2026




Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DECRETO ASSEGNAZIONE INTERNA

ai sensi degli artt. 44 ss. della circolare in tema di *"supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative. (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022)*, per come ulteriormente modificata per effetto della delibera di Plenum in data 8 ottobre 2025, pratica n. 87/VV/2024, avente ad oggetto: *"modifiche alla circolare recante disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative (delibera di plenum del 20 giugno 2028 e successive modifiche al 18 maggio 2022)"*

Il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO;
rilevato che il CSM, dopo avere deliberato il trasferimento della dott.ssa Alessia IAVAZZO dal Tribunale di Lamezia Terme al Tribunale di Napoli Nord, per effetto della delibera di Plenum resa in data 15 ottobre 2025, con sospensione ex art. 10 O.G, per la durata massima di mesi sei o - comunque - sino a *delibera di tramutamento del posto rimasto vacante*, stante la scopertura dell'organico del Tribunale di Lamezia Terme in misura pari o superiore al 35%, il tutto con DM del 30 ottobre 2025, in prosieguo - previa nota del Segretario Generale del Consiglio Superiore della Magistratura resa nel corso dell'Assemblea Plenaria adottata nella seduta del 3 dicembre 2025 - ha deliberato il conferimento delle funzioni giudiziarie ai Magistrati in tirocinio nominati con DM 2 ottobre 2024 e la destinazione dei medesimi - *d'ufficio* - alle sedi indicate;
considerata l'interpretazione - del tutto innovativa - di recente assunta dal CSM, in virtù della quale, nel caso di copertura del posto tramite l'assegnazione ai MOT, gli effetti della sospensione dell'efficacia del tramutamento, ai sensi dell'art. 10 bis RD 12/1941, vengono meno a seguito della destinazione effettiva dei MOT al posto lasciato vacante e - dunque - nel momento in cui, all'esito del tirocinio mirato, intervenga la delibera plenaria di assegnazione della sede, che presuppone il conferimento delle funzioni giurisdizionali, con conseguente irrilevanza dell'effettiva presa di possesso dei MOT; il tutto con conseguente venir meno della condizione di scopertura che aveva inizialmente determinato la sospensione del trasferimento al Tribunale di Napoli Nord della collega dott.ssa Alessia IAVAZZO;
rilevato che - per effetto di detta innovativa ed inattesa interpretazione *evolutiva* - il Ministero ha disposto che il giudice trasferito assumesse possesso nel nuovo ufficio nel rispetto dei termini ordinari di trenta giorni previsti dalla norma corrispondente - art. 10, comma 1°, OG - a far data dalla pubblicazione on line

Decreto Assegnazione Interna


Presidente
Dott. Giovanni Garofalo



Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2025, dunque entro e non oltre la data del **15 gennaio 2026**;

rilevato che la dott.ssa Alessia IAVAZZO, ha formalmente comunicato di essere intenzionata a prendere possesso delle nuove funzioni presso il Tribunale di Napoli Nord in data **12 gennaio 2026**;

che la stessa dott.ssa IAVAZZO è titolare - presso il Tribunale di Lamezia Terme - del ruolo Esecuzioni e Fallimenti, in merito al quale è stato espletato, in corrispondenza con la scelta dei MOT di cui al DM 2 aprile 2025 del MOT, il relativo *concorso interno*, rimasto tuttavia senza aspiranti, ragion per cui il posto in esame è stato messo a concorso per i MOT di cui in premessa ed aggiudicato con la scelta avvenuta in data 16 dicembre 2025;

rilevato che il MOT assegnatario del posto rimasto vacante - ruolo ex IAVAZZO, Esecuzioni e Fallimenti - prenderà possesso del nuovo Ufficio non prima del **15 giugno 2026**, essendo stata comunicato - in data viciniora - il completamento del tirocinio mirato, già iniziato in data 22 dicembre 2025;

-rilevato che nel tempo intermedio - presumibilmente 10 gennaio 2026/15 giugno 2026, dunque per una durata di poco più di mesi CINQUE - occorre procedere alla temporanea copertura del posto vacante, in attesa della sua definitiva copertura da parte dei MOT dell'ultimo concorso utile;

-rilevato che - nella specie - appare applicabile l'istituto dell'*assegnazione interna* di cui al disposto degli artt. 44 ss. della circolare corrispondente, per come di recente modificata, ricorrendone i presupposti applicativi generali di cui all'art. 44, ovvero vacanza del posto (non già impedimento anche solo temporaneo a ricoprirlo, che avrebbe determinato e legittimato il ricorso a forme differenti di copertura, quali, ad esempio, la supplenza o l'applicazione interna; n.d.r.), nelle more dell'espletamento del concorso interno (dunque, si deve ritenere, del definitivo esaurimento della relativa procedura; n.d.r.); - il tutto quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione siano **imprescindibili e prevalenti** rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza (arg. ex 44 della relativa circolare applicativa, titolo III, rubricato, *assegnazione interna*; presupposti);

- rilevato che si è ritenuto opportuno procedere ad interpello, da rivolgere a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al fine di consentire in tempi brevi eventuali manifestazioni di disponibilità e consenso, ai sensi dell'art. 47, comma 1°, della citata circolare, il quale sul punto recita: "*l'assegnazione interna è sempre preceduta da interpello, salvo che sussistano ragioni di particolare urgenza*", nella specie non sussistenti;

- rilevato che nell'interpello in oggetto sono stati obbligatoriamente indicati i criteri di cui all'art. 48 nuova formulazione per la scelta del Magistrato;

rilevato che l'art. 48 circolare citata così recita: *criteri per la scelta del magistrato da indicare nell'interpello: 1) l'interpello deve indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità di scelta del magistrato da assegnare; 2) in ogni caso devono essere previsti, **IN ORDINE DI RILEVANZA**, i seguenti criteri: a) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze*



Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni; b) nella scelta devono essere preferiti i magistrati che ordinariamente esercitino funzioni analoghe, a partire da quello con minore anzianità di ruolo nell'ufficio, garantendo la rotazione nelle ipotesi di assegnazioni successive; c) nella scelta si tiene conto del consenso comunque manifestato dal magistrato" (vedi circolare citata);

-rilevato che, nel caso di specie, occorre tenere conto, per una migliore e ragionata interpretazione del senso da offrire al provvedimento, al testo novellato della circolare, la quale - diversamente dal passato e dal testo precedentemente vigente - indica i detti criteri di cui ai punti a), b) e c) appena citati, non già e non più sulla base di una discrezionalità del Dirigente, da adottare comunque sulla base di un decreto CONGRUAMENTE MOTIVATO - ma sulla base di una scansione, anche procedurale, senza dubbio VINCOLATA sulla base di un'interpretazione autentica, che trova riscontro anche nella parte corrispondente del testo e della relazione esplicativa ed introduttiva, laddove si afferma, anche in tal caso testualmente: l'art. 48 è stato modificato sia inserendo nella rubrica la precisazione che i criteri devono essere indicati nell'atto di interpello, sia nel primo comma ove l'espressione le proposte di tabella è stata sostituita con l'interpello; il secondo comma dell'art. 48 è stato modificato con l'inserimento dell'ordine di rilevanza dei criteri per la scelta al fine di chiarire la diversa portata di ciascuno degli aspetti da considerare per individuare il magistrato da individuare in assegnazione, ragion per cui appare evidente - a parere di chi scrive, in virtù del principio "*in claris non fit interpretatio*" - che debba essere necessariamente data primaria rilevanza, nella scelta del magistrato da assegnare, al criterio di cui al punto a);

rilevato tuttavia che, anche nell'ipotesi in cui l'indicazione dei criteri in esame - per effetto della modifica alla circolare - non debbano ritenersi vincolati nell'ordine di preferenza (in via principale, lett. a) in via gradata lett. b), ma ancora come in passato discrezionali, ritiene lo scrivente che vada comunque - allo stato delle cose - preferita la soluzione di cui al punto a), per le ragioni di seguito esplicitate;

rilevato che nell'interpello sono stati già individuati anche i criteri da adottare nel successivo decreto di assegnazione - in particolare quelli di cui agli artt. 45 e 46; durata dell'assegnazione (che non può superare i novanta giorni, salva proroga); assegnazione a tempo pieno o a tempo parziale (in tale primo caso l'assegnazione di fatto corrisponde ad una supplenza sul ruolo; n.d.r.);

-rilevato che nello stesso interpello, sul presupposto della mancata manifestazione di disponibilità e di interpello rimasto vacante, sono stati in ogni caso esplicitati i criteri di cui all'art. 50, da trasfondere nel corrispondente decreto di assegnazione interna (ovvero: art. 50, comma 3°: "nel caso di assegnazione a tempo parziale, il provvedimento di assegnazione deve contenere l'indicazione degli affari da trattare, le udienze ad tenere ed i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo e i turni di servizio" (vedi circolare citata);

rilevato che occorre in ogni caso precisare che:

Il Presidente
Dott. Giovanni Garofalo



Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

- 1) L'assegnazione sarà comunque disposta per la durata - iniziale - massima di giorni NOVANTA, successivamente prorogabili per un tempo corrispondente o - in alternativa - sino a copertura definitiva del posto oggetto di assegnazione interna (metà giugno 2026);
- 2) L'assegnazione nel settore di riferimento sarà operata a tempo parziale, senza supplenza e senza sottrazione definitiva o integrale dal magistrato da assegnare al settore o sezione di provenienza, salvo consenso diversamente manifestato;

È prevista - in concreto - un'assegnazione degli affari e delle relative udienze in misura non superiore al 50%; nello specifico, la destinazione del Magistrato appartenente ad altro settore sarà limitata alle sole procedure concorsuali (fallimenti et similia), con esclusione della materia delle Esecuzioni Immobiliari, per le quali ha dato la propria precipua ed ampia disponibilità il GOP dott. Francesco TALLARICO;

- che le udienze di riferimento - essendo in concreto quelle relative alle Esecuzioni Immobiliari limitate al 1°, 2° e 3° mercoledì del mese, con esclusione del 4°, salvo udienze straordinarie precedentemente fissate - saranno contenute nel 1°, 2° e 3° martedì del mese, con esclusione del 4°, salvo udienze straordinarie precedentemente fissate, con inizio alle ore 9,00;

3) in relazione alla successiva assegnazione per il tempo utile residuo - sino a copertura definitiva del posto rimasto vacante; n.d.r. - potrà essere assicurata - sempre previo interpellò - una rotazione dei magistrati in assegnazione, con avvalimento dei magistrati appartenenti al settore opposto rispetto a quello oggetto della primaria assegnazione.

Lo scrivente, in relazione al criterio prevalente di cui al punto a), ovvero, come già premesso: *l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni* e del disposto di cui all'art. 50, comma 2°, lett. a), secondo cui il decreto di assegnazione deve espressamente indicare anche *"le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza"*, osserva che:

- 1) Il settore penale è allo stato composto, oltre che della sig.ra Presidente di Sezione, dott.ssa Angelina SILVESTRI - dai seguenti Magistrati; dott. DE NINO e dott.ssa AGOSTI, settore GIP-GUP; dott. Gianmarco ANGELINI, dott. Rosario ARACRI, dott.ssa Brigida CANDELA e dott.ssa Martina GALLUCCI; si dà atto che la dott.ssa AGOSTI ha comunicato di essere intenzionata ad avvalersi del periodo di astensione obbligatoria per maternità con decorrenza dal 13 febbraio 2026, ragion per cui la stessa dovrà necessariamente essere sostituita all'ufficio GIP/GUP - con tramutamento interno d'ufficio o su domanda - da uno dei giudici della Sezione Penale Dibattimentale, con la conseguenza che - a quella data, allo stato ancora incerta - la copertura complessiva della sezione Penale sarà comunque pari ad una sola unità effettiva, considerando che il 5° posto - di nuova istituzione - verrà assegnato e coperto a far data dalla metà del mese di giugno 2026 e che lo stesso dovrà essere formato attingendo - per il settore monocratico



Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

dibattimentale – proporzionalmente da tutti gli altri ruoli; va inoltre ricordato che l’assegnazione oggetto del presente interpello sarà contenuta per un tempo limitato, non oltre la data dell’**11 aprile 2026**, oltre ad essere stabilito - tra i criteri dell’interpello, come appena ricordato - che la detta assegnazione sarà a tempo parziale, al 50%, senza supplenza e senza integrale abbandono del ruolo penale; l’inevitabile disservizio che verrà a determinarsi sarà dunque contenuto al periodo in cui la dott.ssa AGOSTI verrà collocata in gravidanza obbligatoria sino alla scadenza dell’assegnazione – 11 aprile 2026 - dunque per un tempo presumibile pari a non oltre due mesi, ancora inferiore – pertanto - ai NOVANTA giorni di durata dell’assegnazione interna; allo stesso tempo si osserva che, a far data dalla metà del mese di giugno 2026, sarà assegnato alla Sezione Penale, avendo già scelto in data 16 dicembre 2025 – come primaria destinazione – il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Penale, un nuovo MOT; a quella data la sezione – in attesa dal rientro in servizio della dott.ssa AGOSTI – presenterà un organico mai avuto in precedenza, appunto con l’assegnazione di un quinto giudice al settore penale dibattimentale (vedi sopra);

- 2) In ordine ai maxi-processi: allo stato delle conoscenze attuali si rileva che: il maxi-processo denominato *Droga Parlata* è stato appena definito, in data 17 dicembre 2026, con termine per il deposito della motivazione della sentenza pari a novanta giorni, prorogabili di ulteriori giorni novanta, con scadenza massima da collocare alla data del 17 giugno 2026, dunque in data senza dubbio successiva alla scadenza del periodo massimo di assegnazione; il processo *Artemis* – con imputati detenuti – avrà inizio in data 15 gennaio 2026; non è prevedibile una trattazione esclusiva – anche se, trattandosi di processo con detenuti la sezione può ritenere di offrire a detto processo carattere di priorità – e non appare prevedibile una definizione del processo entro la data dell’11 aprile 2026, termine di durata dell’assegnazione interna; allo stato non vi è motivo di ritenere che altri *maxi-processi* debbano essere necessariamente definiti entro la data del 10 aprile 2026 e – comunque - stante l’ampia copertura della sezione, l’inevitabile ed eventuale disservizio che si potrebbe determinare appare nel complesso sostenibile, pur con l’inevitabile disagio organizzativo che esso comporterà;
- 3) In ordine alla sezione civile: la stessa – a differenza della Sezione Penale, presenta una scopertura di diritto già pari al 20%, con copertura del ruolo GODINI tuttora vacante (e vacante da oltre un anno), per effetto del tramutamento MOT, a far data dal 15 giugno 2026, dunque in data successiva all’**11 aprile 2026**, data di esaurimento dell’ASSEGNAZIONE INTERNA; la scopertura di fatto appare invece pari – anche nell’attualità - al 40%, atteso che la collega dott.ssa MARASCO, in gravidanza obbligatoria dal 24 dicembre 2025, farà presumibile rientro in servizio almeno nel mese di maggio 2026, salvo l’esercizio di ulteriori diritti connessi alla maternità, dunque in data anche stavolta successiva all’11 aprile 2026, data di cessazione della detta assegnazione interna; la scopertura nel periodo di assegnazione 12 gennaio 2026 – 11 aprile 2026 – sarà dunque sempre del 40%, mentre la percentuale di scopertura della sezione Penale potrà essere al massimo del 20%



Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

e in un periodo contenuto, non esaustivo della detta assegnazione interna, pari grossomodo a non oltre SESSANTA GIORNI, per come dimostrato nel precedente paragrafo;

- 4) Non è inutile ricordare che la differente percentuale di scopertura come appena ricordata si è determinata anche per effetto della collocazione in maternità obbligatoria della dott.ssa MARASCO, che ha svolto sino adesso le sue funzioni presso la sezione Penale e – assegnata al settore civile – è stata ivi collocata in maternità; ove ciò non fosse accaduto la percentuale di scopertura sarebbe stata identica o simile per entrambe le sezioni ed avrebbe potuto determinare lo scrivente ad una diversa scelta organizzativa, più confacente alla lettera b) dell'art. 48 della circolare da ultimo modificata, con possibile prevalenza del criterio delle funzioni analoghe in luogo di quello – nella specie ritenuto prevalente – delle minori disfunzioni;

5) **PIANO STRAORDINARIO PNRR:**

Il Tribunale di Lamezia Terme è attualmente destinatario del piano straordinario di definizioni di cui all'art. 4 del DL n. 117 del 2025, con raccomandazioni operative sollecitate sia dal Governo che dall'organo di autogoverno, finalizzate – sino al 30 giugno 2026 – al perseguimento degli obiettivi PNRR e che riguardano il solo settore civile con esclusione del settore penale; strumento eccezionale che – in aggiunta all'applicazione straordinaria di un Giudice destinato al Settore civile *da remoto* di cui il presente Tribunale attualmente usufruisce – rappresenta, allo stato, una priorità ex lege non derogabile e che comunque presumibilmente si arresterà alla data del 30 giugno 2026, in corrispondenza del venir meno del progetto PNRR, successivo anch'esso alla scadenza del periodo di massimo iniziale di assegnazione (11 aprile 2026), AL DETTO SETTORE CIVILE, in particolare per l'abbattimento del *Disposition Time Civile*; anche per tale verso non sembra dunque potersi derogare al criterio di cui al punto a) del detto art. 48 della circolare citata;

- 6) Da ultimo, occorre si consideri che il dott. Salvatore REGASTO è prossimo alla scadenza del periodo di ultradecennalità e che appare assai presumibile che si possa assai a breve liberare uno dei posti del settore Lavoro e Previdenza, con assegnazione in tutto o in parte al posto resosi vacante; in tal caso la stessa percentuale di scopertura del settore civile potrebbe innalzarsi sino a valori del tutto insostenibili;
- Rilevato che – per effetto di ciò – si ritiene che allo stato, anche tenuto conto del tempo contenuto dell'assegnazione interna, le minori (anche se senza dubbio esistenti) disfunzioni si possano determinare presso la Sezione Penale e che l'interpello è rimasto vacante, ragion per cui il Giudice destinatario del decreto di assegnazione interna debba individuarsi nel collega dott. Gianmarco ANGELINI, per anzianità di ruolo, anche tenuto conto dell'inamovibilità per la durata di anni UNO delle colleghe MOT, dott.ssa CANDELA e dott.ssa GALLUCCI, che hanno preso possesso delle corrispondenti funzioni in data 18 dicembre 2025;
 - che il provvedimento di assegnazione interna deve essere: a) contenuto nella durata massima di giorni NOVANTA (12 gennaio – 11 aprile 2026); b) essere previsto a tempo parziale, con



Tribunale Ordinario di Lamezia Terme

limitazioni operative sia nel settore di provenienza che nel settore di novella anche se temporanea assegnazione; c) che l'assegnazione a tempo parziale va in tal modo determinata: 1) destinazione al settore Esecuzioni e Fallimenti limitata alle sole procedure concorsuali, con esclusione delle Esecuzioni di natura Immobiliare; 2) contenimento delle udienze nel settore a n. TRE mensili, in corrispondenza con il 1°, 2° e 3° martedì del mese; 3) con riferimento al settore Penale, esonero dalla trattazione delle udienze dibattimentali di rito monocratico, con esclusione delle urgenze (imputati detenuti, processi con Codice Rosso, salvo altri), con destinazione esclusiva alla trattazione degli affari collegiali ed alla partecipazione alle udienze già calendarizzate, salvo altre;

Tutto ciò premesso:

P.Q.M.

DISPONE l'ASSEGNAZIONE INTERNA del dott. Gianmarco ANGELINI al Settore Esecuzioni e Fallimenti per la durata di GIORNI NOVANTA e per il periodo 12 gennaio – 11 aprile 2026, a tempo parziale, con le seguenti modalità:

- 1) destinazione – per il settore Esecuzioni e Fallimenti - alla trattazione della materia delle procedure concorsuali, per le udienze del 1°, 2° e 3° martedì del mese, salvo altre già fissate nella medesima materia, con competenza alla trattazione delle relative istanze, con priorità assoluta a quelle aventi carattere di urgenza;
- 2) destinazione – per il settore penale di provenienza – alla trattazione dei soli affari collegiali, con esonero – rinunciabile – alla trattazione degli affari monocratici, con esclusione delle urgenze;
- 3) DISPONE la destinazione in assegnazione del GOP, dott. Francesco TALLARICO, per la durata corrispondente – 12 gennaio/11 aprile 2026 – al Settore Esecuzione e Fallimenti, ramo Esecuzioni Immobiliari, per le udienze tabellarmente previste (1° - 2° - 3° mercoledì del mese) e per le correlative istanze;
- 4) DISPONE l'immediata esecutività del presente provvedimento a far data dal 12 gennaio 2026;
- 5) DISPONE che lo stesso mantenga efficacia sino a nuovo interpello.

Si comunichi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 41 della vigente Circolare Tabelle.

Lamezia Terme, 9 gennaio 2026.

Il Presidente del Tribunale
(dott. ~~Giovanni GAROFALO~~)
Dott. Giovanni Garofalo